



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile

Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **772** del R.G.A.C. dell'anno **2018**, decisa a seguito di discussione orale ex art. 281-*sexies* c.p.c. all'udienza del 25.05.2022, vertente

TRA

[REDACTED], in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante p.t., [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED];

ATTORE

E

[REDACTED] iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino al n. [REDACTED], in persona del procuratore, Dott.ssa [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Capogreco;

CONVENUTA

Oggetto: contratti bancari.

Conclusioni: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la [REDACTED] – premesso che con atto pubblico di scissione del 14.04.2014 subentrava in ogni rapporto attivo e passivo della [REDACTED], tra cui anche la passività di € 642.140,00 derivante dal contratto di mutuo chirografario stipulato in data 19.10.2010 per l'originario importo di € 725.000,00 con il [REDACTED] ha dedotto che nell'ambito del citato rapporto finanziario la Banca ha posto in essere un comportamento contrario ai principi di buona fede contrattuale e trasparenza; che in particolare la Banca ha applicato un Taeg diverso da quello pattuito; che lo spread è lievitato inspiegabilmente da



2,50%, stabilito in contratto, a 6,15 % in sede di sottoscrizione dell'atto di utilizzo del 29.11.2011; che nel mese di agosto 2017 la Banca ha chiesto l'estinzione anticipata addebitando costi illegittimi; che la segnalazione alla Centrale rischi provoca all'esponente rilevanti danni. Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo n. 51644338, acceso in data 19/10/2010 e del successivo atto di utilizzo del 29/11/2011; in subordine, accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo n. 51644338, acceso in data 19/10/2010 e del successivo atto di utilizzo del 29/11/2011, poiché del tutto carenti circa le condizioni economiche applicabili a tutta la durata del rapporto di finanziamento; in conseguenza di quanto sopra, condannare [REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione della somma complessiva illegittimamente addebitata, per come accertata e meglio quantificata dal CTU, pari ad € 182.691,69, oltre interessi e rivalutazione, dal di del dovuto e fino all'effettivo soddisfo; ordinare alla Banca l'immediata cancellazione e/o rettifica dell'illegittima segnalazione alla Centrale rischi di Bankitalia; e per l'effetto condannare [REDACTED] [REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni subiti, anche facendo ricorso al criterio equitativo".

[REDACTED] ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto.

La domanda è infondata e non può essere accolta.

Non si ravvisa da parte della Banca alcuna violazione della c.d. trasparenza bancaria, né la pattuizione degli interessi risulta indeterminata o indeterminabile.

Quanto alla dedotta "lievitazione" dello *spread*, dal 2,50% al 6,15%, si evidenzia che il 2,50% rappresenta la quota fissa nominale annua pattuita in contratto, cui va aggiunta la quota variabile pari al tasso percentuale denominato Euribor (v. pagine 1,2, e 4 del contratto). Nel medesimo contratto, le parti hanno inoltre stabilito che le condizioni economiche sarebbero state precisate e definite con l'atto di utilizzo del finanziamento (art. 2 del contratto di mutuo). Nell'atto di utilizzo del mutuo, sottoscritto il 29.11.2011, le parti hanno previsto una quota fissa pari al 6,15% e una quota variabile pari al tasso percentuale denominato Euribor, prevedendo un TAEG pari all'8,20%, nonché una maggiorazione di due punti per gli interessi di mora (v. art. 3-*bis* dell'atto di utilizzo).

Tutte le predette condizioni devono ritenersi conosciute ed accettate dalla mutuataria, posto che tutte le pagine del contratto di mutuo e dell'atto di utilizzo risultano dalla stessa debitamente sottoscritte.



La dedotta divergenza tra l'ISC/TAEG dichiarato rispetto al TAEG effettivamente applicato non è causa di nullità contrattuale, non rientrando tale indicatore nel novero dei tassi, prezzi o condizioni cui l'art. 117 comma 6 seconda parte del T.U.B. si riferisce nel prevedere che “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali (...) che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Da tale divergenza non può discendere l'invocata applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, T.U.B., la quale presuppone l'inosservanza del comma 4 dello stesso art. 117 del seguente tenore: “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. L'ISC infatti è un mero indicatore previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza bancaria, ossia un indice del costo effettivo del finanziamento o della sovvenzione, imposto e previsto ai soli fini informativi.

Invero, solo nella materia del credito al consumo – non ricorrente nel caso di specie, posto che l'istante è una società – è prevista un'ipotesi di invalidità per mancata indicazione del TAEG/ISC, applicandosi in tale ambito l'art. 125 bis comma 6 T.U.B., per il quale “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Fuori da tale limitato ambito, l'eventuale divergenza tra l'ISC dichiarato e quello effettivo non rende nulle le pattuizioni sugli interessi del contratto di mutuo raggiunte dalle parti (salvo che parte mutuataria deduca che, a causa dell'errata informazione sull'ISC, sia stata indotta a stipulare un mutuo che altrimenti, conoscendone davvero il costo effettivo, non avrebbe stipulato, circostanza questa non allegata), in quanto l'Indicatore Sintetico di Costo serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole (Trib. Napoli, sent. n. 183/2018; Trib. Roma n. 11681/2017).

Ne deriva che, non trattandosi di un tasso, di un prezzo o di una condizione, deve escludersi l'applicabilità nel caso di specie dell'evocato articolo 117 comma 6 del T.U.B. (Trib. Chieti, 11/09/2020, n. 468; Trib. Torino sez. I, 14/11/2018, n. 5233).

Alla luce di quanto appena esposto, deve pertanto prescindere dagli esiti della pure espletata Ctu.

La domanda volta alla cancellazione della segnalazione alla Centrale rischi di Bankitalia e al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della segnalazione, deve considerarsi assorbita dal



rigetto della domanda attorea, atteso che l'erroneità della segnalazione è stata prospettata dall'attrice quale conseguenza delle condotte illegittime addebitate alla Banca, rimaste tuttavia prive di riscontri. La domanda risarcitoria, peraltro, non avrebbe potuto essere accolta, non essendo stato dimostrato, né ancor prima allegato, il pregiudizio patrimoniale subito – in termini di danno emergente e di lucro cessante – in conseguenza della condotta asseritamente illecita attribuita a parte convenuta, evidenziandosi che al fine di ottenere il risarcimento dei pregiudizi patiti in conseguenza dell'altrui comportamento illecito è necessario, per l'istante, fornire la prova del danno-evento e del danno-conseguenza – non potendo trovare accoglimento la tesi del danno *in re ipsa*, che assegnerebbe al risarcimento una funzione esclusivamente sanzionatoria in luogo di quella, che gli è propria, di carattere principalmente compensativo, quantunque concorrente con altre plurime funzioni (cfr. Cass. n. 207/2020; n. 1931/2017).

Per tutto quanto sopra esposto, la domanda deve essere rigettata.

Ogni altra questione è assorbita.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Le spese di Ctū, già liquidate in corso di causa con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- rigetta la domanda;
- condanna l'attrice al rimborso delle spese processuali sostenute dalla convenuta, che liquida in € 3.980,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di Ctū, liquidate con separato decreto.

Così deciso in Crotone, il 25.05.2022

Il Giudice

